

CAMERA DEI DEPUTATI

S. 3284 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (*Approvato dal Senato*).

Relatori: BERNINI, per la I Commissione; OCCHIUTO, per la V Commissione.

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 28 giugno 2012

ART. 1.

(Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica).

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti aggiungere le seguenti: nella salvaguardia delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantite in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.

Commissione	Governo

1. 3. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

* * *

Commissione	Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: avvalendosi anche delle risultanze dei rapporti predisposti dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica.

1. 4. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

Commissione

Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai membri del Comitato non sono corrisposti compensi o rimborsi. Il Comitato svolge la propria attività senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

1. 52. Borghesi, Mura, Donadi, Favia.

* * *

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1.1. Il coordinamento delle politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica riguardante regioni, province e comuni è effettuato nell'ambito della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita ai sensi dell'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68, che deve essere convocata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.1.1. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui al comma 1.1 definisce, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

Commissione

Governo

1. 5. Favia, Donadi, Mura, Borghesi.

* * *

Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: riorganizzazione della spesa pubblica *aggiungere le seguenti:* , con riferimento in particolare alla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato,

Commissione

Governo

1. 13. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:

1-*sexies*. Le risorse ricavate dalla riorganizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche sono destinate prioritariamente, insieme a quelle derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale, in particolare sui redditi da lavoro e da impresa.

Commissione	Governo

1. 10. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

* * *

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. – *(Soppressione di enti inutili)*.
– 1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica, il Governo provvede alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici inutili e degli altri enti, autorità, agenzie, organismi, uffici o soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Commissione	Governo

1. 03. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

* * *

ART. 2.

(Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi).

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con l'obiettivo di

Commissione

Governo

ridurla, a decorrere dall'anno 2013, a quella registrata a consuntivo per l'anno 2007.

2. 54. La Loggia.

* * *

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: totale partecipazione pubblica con le seguenti: maggioranza pubblica.

Commissione

Governo

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: totale partecipazione pubblica con le seguenti: maggioranza pubblica.

2. 50. Lanzillotta.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2. 53. Raisi.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2. 51. Lanzillotta.

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Per le società a completo azionario pubblico, gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica vengono indicati esclusivamente dagli azionisti nelle apposite assemblee secondo specifiche li-

nee guida definite dalle medesime assemblee. L'inosservanza o la non applicazione da parte degli amministratori delle linee guida approvate costituisce efficace motivo per la rimozione per giusta causa dei medesimi amministratori inadempienti.

Commissione

Governo

2. 55. Volpi, Vanalli, Meroni, Pastore, Bragantini, Bitonci, D'Amico, Polledri, Simonetti.

* * *

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione dei principi previsti dal presente decreto compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Commissione

Governo

2. 4. Zeller, Brugger, Nicco.

* * *

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dal presente decreto costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Commissione

Governo

2. 3. Zeller, Brugger.

* * *

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – 1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

« ART. 23-bis. – (Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche). – 1. Il trattamento

economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi. »

Commissione	Governo

2. 050. Dal Lago, D'Amico, Simonetti, Volpi, Vanalli, Meroni, Pastore, Bragantini, Bitonci, Polledri.

* * *

ART. 3.

(Organizzazione e programma di lavoro).

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'indennità del Commissario, in ogni caso non superiore all'80 per cento del trattamento economico complessivo

Commissione

Governo

spettante alla carica di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. 2. Bragantini, Vanalli, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

* * *

ART. 5.

(*Poteri*).

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, nell'ambito delle dotazioni del Ministero della difesa si provvede alla soppressione e alla riduzione delle voci di spesa riferite alle missioni per approvvigionamenti militari finalizzate all'acquisto di sistemi d'arma e di armamenti e alla costruzione e acquisizione di impianti e servizi.

Commissione

Governo

5. 10. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

* * *

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, il Commissario segnala le seguenti misure:

a) riduzione e razionalizzazione dei trattamenti economici dei parlamentari nazionali e regionali;

b) soppressione dei rimborsi elettorali ai partiti;

c) riduzione dei compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

d) razionalizzazione dei bilanci delle Autorità indipendenti;

e) riduzione ulteriore, rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, del-

l'uso dei voli di Stato, delle auto di servizio in uso alle pubbliche amministrazioni con esclusione di quelle per il soccorso pubblico;

f) soppressione degli enti intermedi tra comuni e province, dei consorzi di bonifica e imbriferi nonché razionalizzazione degli organismi partecipati e degli enti strumentali locali;

g) obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'Unione;

h) individuazione di misure per accelerare la liquidazione degli enti disciolti;

i) riduzione e razionalizzazione dei costi per le consulenze e le collaborazioni esterne;

j) sostituzione dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e degli enti pubblici con un amministratore unico;

k) la previsione che i componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli;

l) la previsione che il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica non possa superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri della Camera dei deputati;

m) soppressione delle sedi di rappresentanza all'estero delle regioni;

n) soppressione delle norme che stabiliscono l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

o) un piano di riordino delle Forze armate volto alla riduzione degli effettivi e delle spese correnti;

p) riduzione delle spese per i sistemi d'arma a partire dall'annullamento del programma di acquisto degli F-35;

q) intensificazione dei controlli in materia di invalidità;

r) utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del *software* a codice sorgente aperto;

s) riduzione delle spese di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni;

t) riduzione delle spese per l'indirizzo politico dei Ministeri e per gli *staff* dei Presidenti delle regioni e delle province, dei sindaci e degli assessori.

Commissione	Governo

5. 9. Borghesi, Donadi, Favia, Mura.

(Inammissibile)

* * *

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le regioni a statuto ordinario provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma *3-ter*, su proposta del Commissario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. L'indice di cui al comma *3-bis* è determinato assumendo il valore medio del rapporto tra il numero dei dipendenti regionali e la popolazione, espresso da ciascuna regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna regione.

Commissione	Governo

5. 18. D'Amico, Bragantini, Bitonci, Vannali, Pastore, Volpi, Meroni, Simonetti, Polledri.

Al comma 5, alinea, dopo le parole: il Sindaco del Comune interessato *aggiungere le seguenti:* , ovvero il commissario *ad acta* per le disposizioni in ambito sanitario nelle Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario.

Commissione

Governo

5. 4. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

* * *

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: anche per motivate ragioni di opportunità *con le seguenti:* che siano motivate da evidenti e comprovate ragioni di necessità.

Commissione

Governo

5. 34. Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico.

* * *

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento ai casi in cui emergano differenze significative tra il livello di spesa, per voci di costo, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e quello effettivamente praticato. Per i contratti già stipulati, le amministrazioni sono tenute a proporre ai terzi fornitori una rinegoziazione dei contratti al fine di ricondurre i costi per gli acquisti di beni e servizi ai livelli di spesa individuati. In caso di mancato accordo, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta di riduzione, le amministrazioni hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a loro carico.

Commissione

Governo

5. 51. Moroni.

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

Commissione

Governo

b-bis) potenziamento delle strutture e degli strumenti di controllo e di monitoraggio dell'attività di contrasto all'evasione ed elusione fiscale e contributiva.

5. 11. Favia, Donadi, Mura, Borghesi.

* * *

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

Commissione

Governo

b-bis) individuazione di misure per accelerare la liquidazione degli enti disciolti.

5. 12. Donadi, Mura, Borghesi, Favia.

* * *

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento a quelle per la locazione degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni.

Commissione

Governo

5. 5. Favia, Donadi, Mura, Borghesi.

* * *

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento ai costi per le consulenze e le collaborazioni esterne.

Commissione

Governo

5. 6. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

* * *

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della

Commissione

Governo

spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alle spese relative agli uffici di supporto dell'attività dei Presidenti di regione e di provincia, dei sindaci, nonché degli assessori delle giunte regionali, provinciali e comunali.

5. 15. Borghesi, Mura, Favia, Donadi.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alle spese relative all'indirizzo politico di ciascuna amministrazione.

5. 14. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alle spese relative alle autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale e locale, con esclusione di quelle per il soccorso pubblico.

5. 16. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alle spese per acquisto di sistemi d'arma ed armamenti e per costruzione e acquisizione di impianti e servizi, sostenute dall'amministrazione della difesa.

5. 17. Donadi, Favia, Mura, Borghesi.

Commissione

Governo

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: le misure di razionalizzazione della spesa aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento alle spese per rappresentanza sostenute da ciascuna amministrazione.

5. 13. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: centrali regionali aggiungere le seguenti: e, se necessario, provinciali.

5. 39. Mantovano, Pagano.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: può autorizzare con le seguenti: autorizza.

5. 7. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: amministrazioni inadempienti aggiungere le seguenti: da parte dello stesso Commissario.

5. 8. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

* * *

Commissione

Governo

Al comma 7-bis, dopo le parole: centrali regionali aggiungere le seguenti: e, se necessario, provinciali.

5. 40. Mantovano, Pagano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*bis*. Il Commissario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerche, un piano per una redistribuzione dell'organico docente presso le istituzioni scolastiche tra le regioni sulla base dell'analisi regionale di due indicatori costituiti dal rapporto tra alunni e classi e dal rapporto tra alunni e posti di docenza.

Commissione	Governo

5. 19. Simonetti, Vanalli, Bragantini, Pastore, Volpi, Meroni, Bitonci, Polledri, D'Amico.

* * *

ART. 6.

(Requisiti di nomina).

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*. – *(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)*. – 1. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali ».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento economico onnicomprensivo dei presidenti e dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, di banche ed istituti di credito di cui al decreto legisla-

tivo 1° settembre 1993, n. 385, e di società o aziende che beneficino in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, o che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri della Camera dei deputati.

Commissione

Governo

6. 02. Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

* * *

ART. 7.

(Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto).

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Con la specifica finalità di evitare penalizzazioni per le piccole e medie imprese, sono escluse dall'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni quadro con la Consip S.p.A. le procedure di aggiudicazione di appalti che risultino di entità inferiore alla soglia di rilievo comunitario, pur nell'osservanza dei prezzi medi forniti da Consip S.p.A.

Commissione

Governo

7. 52. D'Amico, Pastore, Bragantini, Bitonci, Polledri, Simonetti, Volpi, Vanalli, Meroni.

* * *

ART. 7-bis.

(Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi).

Al comma 1, dopo le parole: una rinegoziazione dei contratti aggiungere le seguenti: , compresi quelli di project financing.

Commissione

Governo

7-bis. 50. Bitonci, D'Amico, Simonetti, Volpi, Vanalli, Meroni, Pastore, Bragantini, Polledri.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

ART. 7-ter. – (*Misure in materia di procedure di acquisto di beni e servizi nel settore della spesa sanitaria*). – 1. Nell'ottica del coordinamento del sistema sanitario nazionale ed al fine di favorire il processo di razionalizzazione della spesa sanitaria, il Ministero della salute può promuovere, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, interventi su specifiche tipologie di beni e di servizi di interesse per il settore della spesa sanitaria in ordine alle quali Consip S.p.A. stipula convenzioni ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e accordi quadro ai sensi dell'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, addizionali rispetto a quanto già previsto nel Programma di razionalizzazione degli acquisti. A tal fine, il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

2. Il Ministero della salute può, altresì, avvalersi di Consip S.p.A. per le attività di supporto alle proprie competenze rilevanti al fine della standardizzazione dei costi per beni e servizi nel settore della spesa sanitaria, sulla base di apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

Commissione	Governo

7-bis. 02. Moroni.

* * *

ART. 10.

(Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177).

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 1-bis.

10. 3. Favia, Borghesi, Donadi, Mura.

ART. 12.

(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. – *(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).* – 1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: « La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. ».

2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: « La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti ».

3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si fosse ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data del 28 luglio 2011.

Commissione	Governo

12. 54. Nannicini.

* * *

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12. – *(Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).* – 1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: « La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. ».

2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il se-

guente periodo: « La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti ».

Commissione

Governo

12. 53. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

* * *

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,

Commissione

Governo

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: , anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,.

12. 50. Borghesi, Mura, Donadi, Favia.

* * *

Al comma 1, sostituire le parole: 9 maggio 2012 con le seguenti: 28 luglio 2011.

Commissione

Governo

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 9 maggio 2012 con le seguenti: 28 luglio 2011.

12. 51. Nannicini.

* * *

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Commissione

Governo

12. 3. Polidori.

ART. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3 è abrogato.

1-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

3-*bis*. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni statali, gli enti pubblici, le regioni e gli enti locali certificano entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'ente debitore. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

b) il comma 3-*ter* è sostituito dai seguenti:

3-*ter*. La certificazione di cui al comma 3-*bis* non può essere rilasciata, a pena di nullità dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3-quater. L'impresa che vanta crediti nei confronti dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, può chiedere di scontarli presso gli istituti di credito.

3-quinquies. La cessione di cui al comma *3-quater* è *pro soluto*.

3-sexies. La richiesta deve essere presentata presso gli istituti di credito, con apposito modello meccanografico, con allegato il certificato di cui al comma *3-bis* rilasciato dall'ente debitore, attestante l'importo dovuto, la liquidabilità e l'esigibilità.

3-septies. Verificata l'esistenza e l'esigibilità del credito, l'ente debitore provvede a inserire nell'anagrafe tributaria gli estremi della certificazione rilasciata al richiedente.

3-octies. Gli istituti di credito possono accedere alla consultazione dell'anagrafe tributaria per verificare l'autenticità della certificazione e provvedono a inserire i dati relativi al pagamento effettuato nei confronti dell'impresa.

3-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i direttori delle agenzie fiscali e i presidenti degli enti previdenziali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche della domanda del creditore, della certificazione rilasciata dall'ente debitore, le modalità per l'inserimento dei dati nell'anagrafe tributaria, nonché la procedura per il pagamento del credito da parte degli enti debitori agli istituti di credito ».

Commissione	Governo

13-bis. 9. Borghesi, Palomba, Favia, Donadi, Mura.

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

b-bis) dopo il comma *3-ter*, è aggiunto il seguente:

3-quater. Per le finalità di cui al primo periodo del comma *3-bis*, sono fatte salve, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

Commissione	Governo

finanza pubblica, le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. ».

13-bis. 50. Ciccanti, Tassone, Mantini, Libè, Calgaro.

* * *

Sostituire i commi da 2 a 4 con i seguenti:

2. I contribuenti intestatari di conto fiscale di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono utilizzarlo per procedere alla compensazione nei termini di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, comprendendo tra i crediti anche quelli relativi alla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, di cui siano titolari, a condizione che:

a) i crediti siano scaduti ed esigibili;

b) siano stati ottemperati gli obblighi di legge e le obbligazioni derivanti dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;

c) il contribuente abbia segnalato all'Amministrazione debitrice la volontà di procedere alla compensazione.

3. I crediti possono essere compensati in tutto o in parte e sino a capienza del dovuto. Il contribuente è tenuto a presentare al gestore del conto la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del debito e la sua esigibilità, nonché ad indicare quali poste intenda compensare.

4. Il gestore del conto fiscale segnala separatamente all'Agenzia delle entrate le compensazioni avvenute e tutti gli elementi identificativi necessari. Mensilmente l'Agenzia provvede ad inviare alle ammi-

nistrazioni debitorie le compensazioni per debiti di fornitura, per gli adempimenti di propria competenza.

4-bis. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i direttori delle agenzie fiscali e i presidenti degli enti previdenziali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche della domanda del creditore e del certificato rilasciato dall'ente pubblico, le modalità per l'inserimento dei dati nell'anagrafe tributaria, nonché la procedura per il pagamento del credito da parte degli enti debitori agli istituti di credito.

Conseguentemente, all'articolo 15 dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a *4-bis* dell'articolo *13-bis* si provvede con le maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma *1-ter* rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo *30-bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-ter. Il comma 1 dell'articolo *30-bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° luglio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento ».

Commissione	Governo

13-bis. 8. Palomba, Mura, Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, è sempre ammessa la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi a qualsiasi tipo di imposta erariale, ivi compresi i tributi locali e i contributi previdenziali e le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo anche nel caso in cui i relativi debiti siano iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento ».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

Commissione	Governo

b-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Possibilità di compensazione di somme a ruolo con crediti erariali ».

13-bis. 7. Borghesi, Favia, Donadi, Mura.

* * *

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.1. — *(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).* — 1. Il secondo comma dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, va interpretato nel senso che non costituisce manifestazione di insolvenza la crisi finanziaria dell'imprenditore dovuta esclusivamente a inadempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie da parte della pubblica amministrazione.

Commissione	Governo

13-bis. 01. Calderisi, Ravetto.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.1. — (*Affidamenti in house per la produzione di beni e servizi strumentali*). — 1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli affidamenti diretti cosiddetti *in house*, riguardanti la produzione di beni e servizi strumentali all'attività delle amministrazioni pubbliche regionali e locali di cui al primo periodo, in favore delle società di cui al medesimo periodo, devono comunque essere motivati con una dettagliata relazione, che illustri le ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, da trasmettersi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso negativo. ».

Commissione

Governo

13-bis. 050. Moroni.

* * *

ART. 14.

(Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia).

Al comma 1, dopo le parole: adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa *aggiungere le seguenti:* secondo delle linee guida predisposte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Commissione

Governo

14. 2. Borghesi, Piffari, Mura, Favia, Donadi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere in grado di consentire una riduzione del consumo di energia attraverso una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, maggiore del 50 per cento, e un miglioramento di almeno il 10 per cento dei valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 192 del 2005, e riferiti all'anno 2010.

1-*ter*. La valutazione del risparmio e dell'efficienza energetica raggiunta a seguito degli interventi di cui al presente articolo deve essere certificata, secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e deve avvenire avendo a riferimento gli *standard* energetici di cui al citato decreto legislativo n. 192 del 2005 e alla normativa vigente in materia.

Commissione	Governo

14. 4. Borghesi, Mura, Favia, Donadi.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



16EME0004930